

Foglio Informativo Prestito CHIRO IMPRESE TV COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA

Requisiti.

Il Cliente deve essere intestatario o cointestatario di un conto corrente di corrispondenza acceso presso Banca Valsabbina SCpA oppure altra Banca.

Il Prestito è riservato alle imprese agricole individuali, società agricole e cooperative agricole della Valle Camonica che intendono realizzare investimenti aziendali destinati a adeguare il parco macchine e le attrezzature, acquistare immobili o terreni e realizzare miglioramenti aziendali in genere.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Valsabbina SCpA

Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS) Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia - REA n. 9187

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988

www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 - Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

OFFERTA FUORI SEDE: DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

ome e cognome / Ragione sociale:
ede:
elefono e e-mail:
crizione ad albi o elenchi:
umero delibera iscrizione all'albo/elenco:
ualifica:

CHE COS'E' IL PRESTITO

Caratteristiche

La Comunità Montana di Valle Camonica (di seguito "**Ente**"), in attuazione dei propri programmi di sostegno allo sviluppo agricolo del territorio, intende promuovere, fra l'altro, l'accesso al credito da parte delle imprese agricole della Valle Camonica, sostenendone il costo degli interessi su finanziamenti finalizzati principalmente a investimenti con particolare attenzione per la ricomposizione fondiaria, selezionate tramite apposito bando ad evidenza pubblica.

A tal fine, Banca Valsabbina e la Comunità Montana hanno sottoscritto un accordo di cooperazione creditizia.

Il Prestito Chirografario Imprese TV Comunità Montana Valle Camonica (di seguito "**Prestito**") è un finanziamento che può essere concesso a medio-lungo termine (minimo 24 mesi e massimo 180 mesi, comprensivo di un periodo di preammortamento della durata massima di 6 mesi).

Le operazioni di durata superiore a 60 mesi dovranno essere, di norma, assistite da garanzia ipotecaria o altra garanzia reale. Per i contratti assistiti da garanzia ipotecaria si rimanda al Foglio Informativo Mutuo Ipotecario Imprese TV Comunità Montana Valle Camonica.

Nel rispetto della dotazione finanziaria messa a disposizione dall'Ente stabilita in 220.000,00 Euro, la Banca si impegna a valutare la concessione del finanziamento a suo insindacabile giudizio, potendo erogare Prestiti, fino ad un limite massimo omnicomprensivo di euro 150.000,00 per ciascuna impresa individuale o società agricola che possano beneficiare del contributo a fondo perduto, fatta eccezione per le società cooperative ed i consorzi per i quali il limite massimo viene stabilito in 200.000,00 euro.

Indipendentemente dalla forma giuridica, gli interessi che l'Ente rimborserà all'Impresa Beneficiaria, sono solamente quelli relativi ai primi 60 mesi del finanziamento concesso dalla Banca.

L'Ente si impegna a riconoscere alle Imprese Beneficiarie (come infra definite) che abbiano ottenuto il Prestito, tutti gli interessi a titolo di contributo a fondo perduto, fino al raggiungimento nel quinquennio di riferimento di un costo complessivo per l'Ente pari ad Euro 220.000,00.

La Banca, a supporto del finanziamento, potrà richiedere garanzie personali, reali e/o statali (ad esempio Ismea, Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, di cui al successivo paragrafo "Eventuali ulteriori garanzie").

Requisiti delle Imprese Beneficiarie:

Le imprese che possono beneficiare del Prestito (di seguito "Impresa/e Beneficiaria/e" o "Cliente"), devono possedere i seguenti requisiti:

- essere aziende agricole costituite in forma individuale, di società cooperativa, regolarmente attive e iscritte al registro delle Imprese così come individuati dalla Comunità Montana che si occupano:
 - o della coltivazione:
 - dell'allevamento;
 - o della lavorazione e trasformazione di prodotti agroalimentari, ottenuti da materie prime prodotte in Valle Camonica:
 - di attività agrituristica o enoturismo;
- avere sede operativa e legale all'interno dei comuni membri della Comunità Montana come meglio individuati all'ex articolo 2 dello Statuto della Comunità Montana di Valle Camonica;
- effettuare l'investimento in esecuzione alle disposizioni assunte dalla Valle Camonica;
- non rientrare nelle categorie di imprese in difficoltà così come definite dalla normativa comunitaria e nazionale;
- essere in regola con i versamenti contributivi previdenziali e assistenziali (DURC in regola).

Scopo e finalità del finanziamento

L'obiettivo del Bando dell'Ente è quello di favorire lo sviluppo e gli investimenti che possano migliorare la capacità produttiva e l'accorpamento fondiario per le imprese agricole mediante il riconoscimento, alle imprese che abbiano ottenuto dalla Banca un finanziamento, di tutti gli interessi che matureranno nei primi 5 anni, a titolo di contributo a fondo perduto.

Le finalità ammissibili per richiedere il Prestito sono:

- acquisto di macchinari, attrezzature e impianti funzionali all'attività agricola e/o agrituristica;
- realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di fabbricati rurali e strutture aziendali;
- realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di vigneti, frutteti, oliveti, piccoli frutti, tartufaie;
- investimenti per la trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli;
- innovazione tecnologica e digitale delle imprese;
- investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto ambientale:
- miglioramenti fondiari (sistemazioni idraulico agrarie, terrazzamenti, recinzioni, viabilità poderale);
- acquisto fabbricati e terreni agricoli.

Eventuali ulteriori garanzie

Il Prestito, in presenza dei necessari requisiti, può essere assistito da eventuali garanzie, ove richieste dalla Banca, quali ad esempio:

1) Garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96, destinato al sostegno dei programmi d'investimento e sviluppo delle imprese.

La percentuale di garanzia sul finanziamento concessa dal Fondo di Garanzia, in conformità alle disposizioni vigenti del fondo ed attualmente pari ad un massimo dell'80%, deve essere acquisita in conformità alla delibera della Banca sulla concessione del Prestito.

Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi.

La presente forma di finanziamento è riservata alle Micro ed alle Piccole/Medie Imprese (PMI) che abbiano i requisiti sopra indicati; per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale (http://www.mcc.it) (http://www.fondidigaranzia.it/).

Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

2) Garanzia rilasciata dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (di seguito "ISMEA").

La percentuale di garanzia a valere sul finanziamento concessa da ISMEA in conformità alle disposizioni vigenti del fondo è attualmente pari ad un massimo dell'80% dell'importo finanziato e fino all'importo massimo garantito per singola impresa pari a 5.000.000,00 Euro.

Per il rilascio della garanzia ISMEA è previsto il pagamento di una commissione come indicata nel Documento di Sintesi, che deve essere trattenuta dalla Banca in occasione della prima erogazione del finanziamento garantito.

La garanzia ISMEA:

- a) è concessa in alternativa alla garanzia sussidiaria di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1 comma 512:
- b) è cumulabile con la garanzia sussidiaria di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1 comma 512 purché ciascuna assista una quota diversa del medesimo finanziamento;
- c) si riduce proporzionalmente al debito residuo in essere, in modo che il rapporto tra debito residuo e garanzia rimanga costante nel corso della durata dell'operazione;
- d) è rilasciata con beneficio della divisione ex articolo 1947 c.c. ed è pertanto prestata soltanto in favore del soggetto finanziatore ed è escutibile solamente da quest'ultimo;
- e) non può essere rilasciata a copertura di finanziamenti erogati a valere su provvista pubblica o comunque con rischio Stato, con riferimento alla medesima quota.

Le garanzie pubbliche non è a fondo perduto: ai sensi dell'articolo 1203 c.c., a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente (la Banca), il Fondo di Garanzia e l'ISMEA acquisiscono il diritto a rivalersi sull'Impresa Beneficiaria per le somme pagate.

Presentazione delle domande e istruttoria

Il bando è della tipologia "a sportello" per cui i contributi verranno assegnati in ordine cronologico di ricezione delle domande, la cui istruttoria avrà avuto esito positivo.

Le domande potranno essere presentate dal 22 ottobre 2025 fino al 31 dicembre 2026, ovvero fino ad esaurimento delle risorse disponibili ammontanti nel quinquennio di riferimento complessivamente ad Euro 220.000,00 per il contributo legato agli interessi sui finanziamenti erogati ed Euro 100.000,00 per le domande inerenti alla ricomposizione fondiaria.

La domanda dovrà essere presentata direttamente dall'impresa interessata all'Ente, attraverso la compilazione dell'allegato A del bando della misura, corredata dalla documentazione ivi indicata, e dovrà essere trasmessa alla Comunità Montana di Valle Camonica – Breno, esclusivamente a mezzo:

- Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it
- Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo della Comunità Montana di Valle Camonica, piazza F. Tassara 3 Breno.

La Banca riceverà la domanda validata dall'Ente secondo i canali messi a disposizione dalla Banca ed effettuerà l'istruttoria del merito creditizio assumendo la delibera di eventuale concessione del finanziamento a proprio insindacabile giudizio.



Prestito a tasso variabile

Nel prestito a tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste;
- possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di prestiti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;
- nel caso in cui il parametro di indicizzazione preveda una "base", il parametro di indicizzazione assumerà, in caso di variazioni che portino il valore del parametro al di sotto del valore della "base" (compresi i casi di valore negativo del parametro), il valore della "base" indicato nella descrizione del parametro (c.d. "Tasso floor").

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO - Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

(Per i prestiti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione)

PRESTITO MEDIO-LUNGO TERMINE

Importo finanziabile fino a Euro 40.000 e durata massima 60 mesi: TAEG 4,26%

Calcolato al tasso di interesse del 3,85% (parametro Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore - Base 0,00% - maggiorato di uno spread pari a 1,75 p.p.) su un **capitale di Euro 40.000,00** per la durata di 5 anni, con spese di istruttoria pari ad Euro 150,00, commissione di incasso rata mensile di Euro 1,00, spese invio comunicazioni periodiche Euro 1,00/cad. e imposta sostitutiva Euro 100,00.

Importo rata mensile: Euro 734,96

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni: Euro 757,29 Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni: Euro 713,02

PRESTITO MEDIO-LUNGO TERMINE

Importo finanziabile oltre Euro 40.000 e durata massima 60 mesi: TAEG 4,16%

Calcolato al tasso di interesse del 3,85% (parametro Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore - Base 0,00% - maggiorato di uno spread pari a 1,75 p.p.) su un **capitale di Euro 100.000,00** per la durata di 5 anni, con spese di istruttoria pari ad Euro 250,00, commissione di incasso rata mensile di Euro 1,00, spese invio comunicazioni periodiche Euro 1,00/cad. e imposta sostitutiva Euro 250,00.

Importo rata mensile: Euro 1.835,89

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni: Euro 1.891,75 Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni: Euro 1.781,06



PRESTITO MEDIO-LUNGO TERMINE L. 662/96 Durata superiore a 60 mesi: TAEG 7,01%

Calcolato al tasso di interesse del 3,85% (parametro Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore - Base 0,00% - maggiorato di uno spread pari a 1,75 p.p.) su un **capitale di Euro 100.000,00** per la durata di 6 anni, con spese di istruttoria pari ad Euro 500,00, spese di presentazione pratica MCC Euro 1.850,00, spese di consulenza Euro 5.000,00, commissione a favore di MCC per l'emissione della garanzia pari ad Euro 400,00 (*), commissione di incasso rata mensile di Euro 1,00, spese invio comunicazioni periodiche Euro 1,00/cad. e imposta sostitutiva Euro 250,00.

Importo rata mensile: Euro 1.558,69

Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni: Euro 1.621,27 Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni: Euro 1.497,64

(*) Commissione "una tantum" di importo variabile, a seconda dell'ubicazione e della dimensione dell'impresa beneficiaria e della tipologia dell'operazione finanziaria, tra lo 0,25 % e il 1 % della parte di finanziamento garantita dal Fondo L. 662/96. (maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell'ente gestore: http://www.fondidigaranzia.it). Nel TAEG è calcolata ipotizzando il rilascio di una garanzia MCC pari all' 80 % dell'importo finanziato con una commissione "una tantum" dello 0,50 % dell'importo garantito.

Importo finanziabile			PROSPETTO DELI	LE PRINCIPALI CONDIZIONI EC	ONOMICHE
Durata A consortail	VOCI			COSTI	
Durata Minimo 24 mesi – Massimo 180 mesi (la durata include l'eventuale periodo di preammortamento massimo 6 mesi) Decorrenza ammortamento Dalla data erogazione dell'importo finanziato o al termine o periodo di preammortamento, se previsto Tipologia tasso Variabile Tasso di interesse nominale annuo (1) Parametro di indicizzazione (2) Spread 1,75% Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore 8 ase 0,00% Spread 1,75% Tasso di interesse di preammortamento (3) Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96) Per operazioni fino a Euro 40,000,00 e con durata massima di anni: Euro 150,00 Per operazioni di durata superiore a 5 anni o in presenza garanzie reali o statali a prescindere dalla durata: 0,50 dell'importo finanziato Perizia Tecnica Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati ne pratica di istruttoria del finanziamento. Commissione "una tantum": -1,00% per la media impressi ole dell'importo finanziato Que richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati ne pratica di istruttoria del finanziamento. Commissione "una tantum": -1,00% per la media impressi ole (2,0,25% per le piccole impres -0,25% per le micro imprese Costo della garanzia del Fondo Garanzia, i roperazioni con le modalità e nei termi fissati come adempimenti ne Disposizioni Operative con le modalità e nei termi fissati come adempimenti ne Disposizioni Operative con le modalità e nei termi fissati come adempimenti ne Disposizioni Operative con le modalità e nei termi fissati come adempimenti ne Disposizioni Operative con le modalità e nei termi fissati come adempimenti ne Disposizioni Operative con le modalità e nei termi fissati come adempimenti ne Disposizioni Operative con le modalità e nei termi fissati come adempimenti ne Disposizioni Operative con le modalità e nei termi fissati come adempimenti ne Disposizioni Operative con le modalità e nei termi fissati come adempimenti ne Disposizioni Operative	Importo finanziabile		abile	a Euro 200.000,00 limitatame	
Duranta Costo della garanzia del Frondo L. 662/96 (4) Costo della garanzia del Frondo L. 662/96 (armortisaria garantita non successivamente prinaziane del Garanzia (a Garanzia)					mesi
Decorrenza ammortamento Dela da tata erogazione dell'importo finanziato o al termine o periodo di preammortamento, se previsto Variabile Tasso di interesse nominale annuo (1) Parametro di indicizzazione (2) Spread Tasso di interesse di neresse di preammortamento (3) Tasso di mora Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore Base 0,00% Base 0,00% Tasso di mora Media Euribor 3 mesi (360 gg) arrotondata allo 0,10 superiore Base 0,00% (nel rispetto della legge 108/96) Per operazioni fino a Euro 40,000,00 e con durata massima di anni: Euro 150,00 Per operazioni di durata superiore a 5 anni o in presenza garanzie reali o statali a prescindere dalla durata 0,50 dell'importo finanziato Perizia Tecnica Perizia Tecnica Perizia Tecnica Costo della garanzia del Fondo L. 662/96 (4) Costo della garanzia del Fondo La Goranzia, l'operazioni con le modalità e nei termo fissati come adempimenti ne Disposizioni Operative o Fondo L. 669/96 tempo p tempo vigenti). Spese massime applicabili di presentazione pratica MCC Importo finanziabile fino ad € 50,000: Euro 1,850 Gli importi si intendono IVA inclusa Costo della garanzia ISMEA: il Cliente deve corrispondere ISMEA, per li tramite del soggetto finanziatoro una commission conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commissione è stabilita in reliazione alla rischicio i conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commissione e stabilita in reliazione pratica morti si misura della percentuale della commissione conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commission conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commission conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commission conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale dell	Durata				
Decorrenza ammortamento Dalla data erogazione dell'importo finanziato o al termine o periodo di preammortamento, se previsto Variabile	Durata				periodo di preaminortamento di
Tipologia tasso Tasso di interesse nominale annuo (1) Parametro di indicizzazione (2) Spread Tasso di interesse onominale annuo (2) Spread Tasso di interesse di preammortamento (3) Tasso di mora Tasso di interesse di preammortamento (3) Tasso di mora Tasso di interesse onominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96) Per operazioni fino a Euro 40,000,00 e con durata massima di anni: Euro 150,00 Per operazioni oltre a Euro 40,000,00 e con durata massima di anni: Euro 250,00 Per operazioni di durata superiore a 5 anni o in presenza garanzie reali o statali a prescindere dalla durata: 0,50 dell'importo finanziato Perizia Tecnica Perizia Tecnica Perizia Tecnica Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati ne pratica di istruttoria del finanziamento. Commissione "una tantum": -1,00% per la media imprese0,25% per le piccole imprese -0,25% per le micro imprese. Euro 300, 00 (Nei casi ruo in presenza garanzia del Fondo L. 662/96 (4) Altro Altro Altro Spese massime applicabili di presentazione pratica MCC Importo finanziabile fino ad € 50.000: Euro 915,00 Importo finanziabile da € 50.001 ad € 200.000: Euro 1850 Gli importi si intendono IVA inclusa Costo della garanzia ISMEA: il Cliente deve corrispondere ISMEA, per il tramite del soggetto finanziatore, una commission conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commissione è stabilitati conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commissione è stabilitati conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commissione e stabilitati conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commissione e stabilitati conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commissione e stabilitati conteggiata direttamente da ISMEA in reaccio in relazione pratica MCC					orto finanziato o al termine del
Tasso di interesse nominale annuo (1) Parametro di indicizzazione (2) Spread 1,75% Tasso di interesse di preammortamento (3) Tasso di interesse di preammortamento (3) Tasso di mora 1,75% Tasso di mora 1,75% Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96) Per operazioni fino a Euro 40,000,00 e con durata massima di anni: Euro 150,00 Per operazioni oltre a Euro 40,000,00 e con durata massima di anni: Euro 250,00 Per operazioni di durata superiore a 5 anni o in presenza garanzie reali o statali a prescindere dalla durata: 0,50 dell'importo finanziato Perizia Tecnica Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati ne pratica di istruttoria del finanziamento. Commissione "una tantum": -1,00% per la media impresa -0,50% per le piccole impresa -0,50% per le piccole impresa -0,50% per le piccole impresa -0,50% per le giccole impresa -0,50% per le micro impresa. Euro 300, 00 (Nei casi in cui, seguito della delibera ammissione del Consiglio gestione del Fondo Garanzia, l'operazioni finanziaria garantita non successivamente perfeziona con le modalità e nei term fissati come adempimenti ne Disposizioni Operative con Fondo L. 662/96 tempo pi tempo vigenti). Spese massime applicabili di presentazione pratica MCC Importo finanziabile fino ad € 50.000: Euro 915,00 Importo finanziabile fino ad € 50.000: Euro 915,00 Importo finanziabile fino ad € 50.000: Euro 1.850 Gli importi si intendono IVA inclusa Costo della garanzia ISMEA: il Cliente deve corrispondere ISMEA, per il tramite del soggetto finanziatore, una commission conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commissione è stabilita di ISMEA a condizioni di mercato in relazione alla rischiosi di SMEA a condizioni di mercato in relazione alla rischiosi di mercato in relazione di rischiosi di mercato in relazione di rischiosi di mercat	Decorren	1		periodo di preammortamento, se	
annuo (1) Parametro di indicizzazione (2) Spread Tasso di interesse di preammortamento (3) Tasso di mora Saso di mora Tasso Tasso di mora Tasso Ta				Variabile	
Parametro di indicizzazione (2) Spread 1,75% Tasso di interesse di preammortamento (3) Tasso di mora (2) Tasso di interesse di preammortamento (3) Tasso di mora (3,85%) Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96) Per operazioni di da Euro 40,000,00 e con durata massima di anni: Euro 150,00 Per operazioni di durata superiore a 5 anni o in presenza garanzia reali o statali a prescindere dalla durata: 0,50 dell'importo finanziato Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati ne pratica di istruttoria del finanziamento. Commissione "una tantum": -1,00% per la media imprese -0,25% per le micro imprese. Euro 300,00 (Nei casi in cui, seguito della delibera ammissione del Consiglio gestione del Fondo L. 662/96 (4) Altro Altro Altro Parizia Tecnica (2) Altro Costo della garanzia del Fondo L. 662/96 tempo pi tempo vigenti). Spese massime applicabili di presentazione pratica MCC Importo finanziabile fino ad € 50.000: Euro 915,00 Importo finanziabile dal € 50.001 ad € 200.000: Euro 1.850 Gli importi si intendono IVA inclusa Costo della garanzia ISMEA: il Cliente deve corrispondere ISMEA, per il tramite del soggetto finanziatore, una commission conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commissione è stabilita di ISMEA a condizioni di mercato in relazione alla rischiosi				3,85%	
Spread 1,75% 3,85% 3,85% Tasso di interesse di preammortamento (3) Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96) Per operazioni fino a Euro 40.000,00 e con durata massima di anni: Euro 150,00 Per operazioni di durata superiore a 5 anni o in presenza garanzie reali o statali a prescindere dalla durata: 0,50 dell'importo finanziato Over richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati ne pratica di istruttoria del finanziamento. Commissione "una tantum": -1,00% per la media impresa -0,55% per le micro impresa Euro 300, 00 (Nei casi in cui, seguito della delibera ammissione del Consiglio gestione del Fondo L. 662/96 (4) Garanzia, (poperazioni di nanziaria garantita non successivamente perfeziona con le modalità e nei term fissati come adempimenti ne Disposizioni Operative con fondo L. 662/96 tempo per tempo vigenti). Spese massime applicabili di presentazione pratica MCC Importo finanziabile da € 50.000: Euro 915,00 Importo fina				M !: 5 !! 0 !: (000)	
Tasso di interesse di preammortamento (3) Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96) Per operazioni fino a Euro 40.000,00 e con durata massima di anni: Euro 150,00 Per operazioni oltre a Euro 40.000,00 e con durata massima di anni: Euro 250,00 Per operazioni di durata superiore a 5 anni o in presenza garanzie reali o statali a prescindere dalla durata: 0,50 dell'importo finanziato Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati ne pratica di istruttoria del finanziamento. Commissione *una tantum*: - 1,00% per la media impresa: - 0,25% per le micro im	<u>~</u>		ametro di indicizzazione		arrotondata allo 0,10 superiore -
Tasso di interesse di preammortamento (3) Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96) Per operazioni fino a Euro 40.000,00 e con durata massima di anni: Euro 150,00 Per operazioni oltre a Euro 40.000,00 e con durata massima di anni: Euro 250,00 Per operazioni di durata superiore a 5 anni o in presenza garanzie reali o statali a prescindere dalla durata: 0,50 dell'importo finanziato Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati ne pratica di istruttoria del finanziamento. Commissione *una tantum*: - 1,00% per la media impresa: - 0,25% per le micro im	Š				
Tasso di interesse di preammortamento (3) Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96) Per operazioni fino a Euro 40.000,00 e con durata massima di anni: Euro 150,00 Per operazioni oltre a Euro 40.000,00 e con durata massima di anni: Euro 250,00 Per operazioni di durata superiore a 5 anni o in presenza garanzie reali o statali a prescindere dalla durata: 0,50 dell'importo finanziato Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati ne pratica di istruttoria del finanziamento. Commissione *una tantum*: - 1,00% per la media impresa: - 0,25% per le micro im	ř			1,75%	
Tasso di mora Tasso di mora Tasso di interesse nominale annuo maggiorato del 3,00% (nel rispetto della legge 108/96) Per operazioni fino a Euro 40.000,00 e con durata massima di anni: Euro 150,00 Per operazioni oltre a Euro 40.000,00 e con durata massima di anni: Euro 250,00 Per operazioni di durata superiore a 5 anni o in presenza garanzie reali o statali a prescindere dalla durata: 0,50 dell'importo finanziato Perizia Tecnica Perizia Tecnica Perizia Tecnica Perizia Tecnica Costo della garanzia del Fondo L. 662/96 (4). Costo della garanzia del Fondo L. 662/96 (4). Costo della garanzia del Fondo L. 662/96 (4). Altro Altro Altro Spese massime applicabili di presentazione pratica MCC Importo finanziabile fino ad € 50.000: Euro 915,00 Importo finanziabile da € 50.001 ad € 200.000: Euro 1.850 Gli importi si intendono IVA inclusa Costo della garanzia ISMEA: il Cliente deve corrispondere ISMEA, per il tramite del soggetto finanziatore, una commission conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratici La misura della percentuale della commissione el stabilita de ISMEA in fase di analisi della pratici La misura della percentuale della commissione el stabilita de ISMEA in fase di analisi della pratici la misura della percentuale della commissione el stabilita de ISMEA a condizioni di mercato in relazione alla rischiosi				3 85%	
Per operazioni fino a Euro 40.000,00 e con durata massima di anni: Euro 150,00		prea	ammortamento (3)	·	
Istruttoria Struttoria Istruttoria I		Tas	so di mora	(nel rispetto della legge 108/96)	
Istruttoria Struttoria Istruttoria I				Per operazioni fino a Euro 40.00	00,00 e con durata massima di 5
Struttoria anni: Euro 250,00 Per operazioni di durata superiore a 5 anni o in presenza garanzie reali o statali a prescindere dalla durata: 0,50 dell'importo finanziato Perizia Tecnica Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati ne pratica di istruttoria del finanziamento. Commissione "una tantum": -1,00% per la media impresa -0,50% per le piccole impresa -0,25% per le micro impresa -0,50% per le micro impresa -0,25% per le micro impresa -0,25% per le micro impresa -0,50% per le micro impresa -0,5				<u>anni</u> : Euro 150,00	
Per operazioni di durata superiore a 5 anni o in presenza garanzie reali o statali a prescindere dalla durata: 0,50 dell'importo finanziato Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati ne pratica di istruttoria del finanziamento. Commissione "una tantum": - 1,00% per la media impresa - 0,55% per le piccole impresa - 0,25% per le micro impresa					<u>00,00 e con durata massima di 5</u>
Perizia Tecnica Poverichiesta, relativi costi sono preventivati ed indicati ne prateix of impresse. - 0,50% per le micro impresse. Euro 300, 00 (Nei casi in cui, seguito della delibera ammissione del Fondo Garanzia, l'operazion finanziaria garantita non successivamente perfeziona con le modalità e nei term fissati come adempimenti ne Disposizioni Operative of Fondo L. 662/96 tempo per tempo vigenti). Spese massime applicabili di presentazione pratica MCC Importo finanziabile fino ad € 50.000: Euro 915,00 Importo finanziabile fino ad € 50.000: Euro 915,00 Importo finanziabile dal € 50.001 ad € 200.000: Euro 1.850 Gli importi si intendono IVA inclusa Costo della qaranzia ISMEA: il Cliente deve corrispondere ISMEA, per il tramite del soggetto finanziatore, una commission conteggiata diirettamente da ISMEA in fase di analisi della pratici La misura della percentuale della commissione è stabilità della commissione è stabilità della pratici della commissione è stabilità della commissione è stabilità della pratici della commissione è stabilità della commissione è stabilità della commissione è stabilità			Istruttoria		
Perizia Tecnica Perizia Tecnica Overichiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati ne pratica di istruttoria del finanziamento. Commissione "una tantum": - 1,00% per la media impresa - 0,50% per le piccole impresa - 0,50% per le piccole impresa - 0,25% per le micro impresa - 0,25% per le micro impresa ammissione del Consiglio gestione del Fondo Garanzia, l'operazior finanziaria garantita non successivamente perfeziona con le modalità e nei term fissati come adempimenti ne Disposizioni Operative o Fondo L. 662/96 tempo p tempo vigenti). Spese massime applicabili di presentazione pratica MCC Importo finanziabile fino ad € 50.000: Euro 915,00 Importo finanziabile dal € 50.001 ad € 200.000: Euro 1.850 Gli importi si intendono IVA inclusa Costo della garanzia ISMEA: il Cliente deve corrispondere ISMEA, per il tramite del soggetto finanziatore, una commission contegiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratica La misura della percentuale della commissione è stabilita contegiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratica ISMEA a condizioni di mercato in relazione alla rischiosi				Per operazioni di durata super	<u>iore a 5 anni o in presenza di</u>
Perizia Tecnica Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati ne pratica di istruttoria del finanziamento. Commissione "una tantum": - 1,00% per la media impresa - 0,50% per le piccole impresa - 0,25% per le micro impresa - 0,25% per le micro impresa e la missione del Consiglio gestione del Fondo L. 662/96 (4) Costo della garanzia del Fondo L. 662/96 (4) Altro Altro Ove richiesta, i relativi costi sono preventivati ed indicati ne pratica impresa 1,00% per la media impresa - 0,25% per le micro impresa - 0,25				garanzie reali o statali a prescindere dalla durata: 0,50%	
Pelizia Tecnica pratica di istruttoria del finanziamento. Commissione "una tantum": - 1,00% per la media impresa - 0,50% per le piccole impresa - 0,25% per le micro impresa. Euro 300, 00 (Nei casi in cui, seguito della delibera ammissione del Consiglio gestione del Fondo L. 662/96 (4) Garanzia, l'operazion finanziaria garantita non si successivamente perfeziona con le modalità e nei term fissati come adempimenti ne Disposizioni Operative de Fondo L. 662/96 tempo pi tempo vigenti). Altro Spese massime applicabili di presentazione pratica MCC				dell'importo finanziato	
The proof of the			Perizia Tecnica		
Importo finanziabile fino ad € 50.000: Euro 915,00 Importo finanziabile da € 50.001 ad € 200.000: Euro 1.850 Gli importi si intendono IVA inclusa Costo della garanzia ISMEA: il Cliente deve corrispondere ISMEA, per il tramite del soggetto finanziatore, una commission conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commissione è stabilita di ISMEA a condizioni di mercato in relazione alla rischiosi	SPESE	oer la stipula del	Altro	L. 662/96 (4)	- 1,00% per la media impresa; - 0,50% per le piccole imprese; - 0,25% per le micro imprese. Euro 300, 00 (Nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, l'operazione finanziaria garantita non sia successivamente perfezionata con le modalità e nei termini fissati come adempimenti nelle Disposizioni Operative del Fondo L. 662/96 tempo per tempo vigenti).
Importo finanziabile da € 50.001 ad € 200.000: Euro 1.850 Gli importi si intendono IVA inclusa Costo della garanzia ISMEA: il Cliente deve corrispondere ISMEA, per il tramite del soggetto finanziatore, una commission conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commissione è stabilita di ISMEA a condizioni di mercato in relazione alla rischiosi					
Costo della garanzia ISMEA: il Cliente deve corrispondere ISMEA, per il tramite del soggetto finanziatore, una commission conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commissione è stabilita di ISMEA a condizioni di mercato in relazione alla rischiosi					
Costo della garanzia ISMEA: il Cliente deve corrispondere ISMEA, per il tramite del soggetto finanziatore, una commission conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commissione è stabilita di ISMEA a condizioni di mercato in relazione alla rischiosi				Gli importi si intendono IVA inclusa	
ISMEA, per il tramite del soggetto finanziatore, una commission conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commissione è stabilita della commissione alla rischiosi					
conteggiata direttamente da ISMEA in fase di analisi della pratic La misura della percentuale della commissione è stabilita della commissione è stabilita della commissione alla rischiosi					
La misura della percentuale della commissione è stabilita d ISMEA a condizioni di mercato in relazione alla rischiosi					
ISMEA a condizioni di mercato in relazione alla rischiosi					
dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristicl					
dell'impresa, della finalità, della durata e dell'importo d					
finanziamento da garantire e delle eventuali garanzie collater					
		1		che lo assistono.	5.10 Ovortadii gararizie conaterali

		Spese di consulenza (compenso di mediazi Cliente richieste dal mediatore creditizio co Banca (5): 5,00% dell'importo deliberato (pero Tali spese non sono dovute se il contratto l'intervento di mediatori creditizi. Beni strumentali – Contributo "Nuova Sa eventuale dovuto all'intermediario finanziario la Banca, a carico del Cliente, finalizzato contributo, ove richiesto: - Euro 500 per protocollazione della domandi contributo; - Euro 1.500 per protocollazione e rendicon richiesta del contributo.	nvenzionato con la centuale massima). è concluso senza abatini" (6): onere convenzionato con all'ottenimento del la di ammissione al
	Indennizzo per abbandono pratica / recesso prima di erogazione	1,00% dell'importo richiesto (minimo Euro 150),00)
	Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del	Contratti sottoscritti in modalità telematica	Euro 0,00
	contratto "a distanza	Contratti sottoscritti in filiale	NON PREVISTI
	Gestione pratica	Euro 0,00	
	Incasso Rata	Addebito in conto corrente: Euro 1,00 SDD: Euro 5,00 MAV: Euro 4,00 Per cassa: Euro 7,00	
		Invio cartaceo posta ordinaria (a documento)	Euro 1,00
		Invio in modalità telematica/rilascio su altro su durevole non cartaceo (a documento)	Euro 0,00
- I		Domiciliazione in filiale (a documento)	Euro 0,40
rappo	Gestione del rapporto	Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese succ a quello a cui si riferisce)	Euro 0,00
del		Ristampa ed invio/rilascio per documento	già inviato: per le
a gestione	Invio comunicazioni	condizioni economiche applicate si rimanda Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso sezione "Trasparenza" del sito internet della E	agli specifici Fogli le filiali oppure nella
-	Spese per la	Invio in modalità diversa da quella stabilita in (a richiesta cliente):	contratto
989		Raccomandata Euro 6,50	
Spe		Raccomandata A.R.	Euro 8,00
		Comunicazioni al garante: i predetti costi, o carico del soggetto garantito.	ve previsti, sono a
	Sospensione	Euro 0,00	
	pagamento rate	Diritti di rinegoziazione: Euro 200,00	
	Altro		50% del capitale

Piano di ammortamento	
Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi (7)	Piano Francese - Tasso Frazionato
Tipologia di rata (8)	Costante - Posticipata
Periodicità delle rate (9)	Mensile

⁽¹⁾ Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al contratto, il tasso di interesse nominale annuo è composto da parametro di indicizzazione + spread. Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

Nel caso di indicazione del tasso CAP, il tasso di interesse nominale annuo non potrà essere superiore a tale tasso.

- (2) Nel caso in cui il parametro di indicizzazione preveda una "base", il parametro di indicizzazione assumerà, in caso di variazioni che portino il valore del parametro al di sotto del valore della "base" (compresi i casi di valore negativo del parametro), il valore della "base" indicato nella descrizione del parametro. Se il parametro di riferimento è determinato dalla "media" del benchmark, la rilevazione del parametro avrà ad oggetto tale specifico indice di media e sarà effettuata con riguardo al mese che precede il periodo di applicazione del nuovo valore del parametro (che risulta, ad esempio, mensile se il parametro di riferimento è mensile oppure trimestrale se il parametro di riferimento è trimestrale, secondo la seguente cadenza periodica di applicazione: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) o con riguardo alla diversa periodicità indicata nel parametro. L'indice di media applicata al parametro di riferimento, dal momento dell'erogazione fino alla scadenza del primo periodo di applicazione del tasso, sarà riferito alla media del mese precedente rispetto a quello di erogazione o alla diversa periodicità indicata nel parametro rispetto al mese di erogazione. Nel caso di periodicità di rata superiore alla periodicità di rilevazione del parametro, le revisioni di quest'ultimo saranno comunque effettuate con la periodicità sopra indicata e relativo regolamento contabile alla scadenza della rata.
- (3) Nel caso di TASSO VARIABILE applicato al rapporto, il tasso di interesse di preammortamento segue le regole di composizione e di applicazione del tasso nominale annuo, indicate alla nota (1). Nel caso di TASSO VARIABILE, il tasso di preammortamento indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione. La modalità di calcolo degli interessi nel periodo di preammortamento è la stessa utilizzata nel periodo di ammortamento, riportata alla voce "Tipo di ammortamento e modalità calcolo interessi".
- (4) Il Cliente deve corrispondere al Fondo L. 662/96 una commissione "una tantum", quale costo della garanzia.
- La commissione non è dovuta per le operazioni riferite a start-up innovative o incubatori certificati o PMI innovative per le Operazioni Nuova Sabatini e per le operazioni di microcredito. La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di mini bond e dagli investimenti in quasi-equity, riferite a:
- a) soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
- b) imprese femminili; c) piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria; d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete; e) imprese sociali; f) imprese di autotrasporto.

Fermo restando quanto sopra, la misura della commissione "una tantum" è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale ed è calcolata in percentuale sull'importo oggetto della garanzia diretta (parte del finanziamento garantita dal Fondo L. 662/96) ovvero della riassicurazione ovvero, quando concessa, della controgaranzia. Maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell'ente gestore: http://www.fondidigaranzia.it/

- (5) Il servizio di consulenza è svolto a titolo oneroso e concordato tra il Mediatore Creditizio e il Cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.
- Il compenso, ove previsto, viene incluso nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.
- (6) Il mutuo chirografario per plafond "BENI STRUMENTALI", c.d. "NUOVA SABATINI", è un finanziamento accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP). È destinato alle PMI, operanti in Italia, ed è finalizzato a finanziare investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di Impresa e attrezzature nuovi di fabbrica e ad uso produttivo nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologia e digitali.
- (7) PIANO DI AMMORTAMENTO FRANCESE

La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Le rate sono costanti, a tasso costante. Per maggiori informazioni consultare la nota (8).

TASSO FRAZIONATO - Il calcolo degli interessi per singola rata del finanziamento, secondo il metodo "tasso frazionato", è effettuato mediante la seguente operazione: valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) diviso il numero di volte in cui vengono capitalizzati gli interessi durante l'anno (frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda della periodicità della rata) moltiplicato per l'importo dell'esposizione in linea capitale diviso 100.

(8) Il pagamento anticipato o posticipato della rata fa riferimento al periodo di riferimento e competenza della singola rata, in relazione alla periodicità della stessa, ed è collocato, mediante addebito, rispettivamente all'inizio o alla fine di tale periodo.

La quota interessi delle singole rate è calcolata sul capitale residuo da restituire. Se il tasso di interesse nominale annuo è variabile, tale quota può subire variazioni di ricalcolo conseguenti all'aumento o alla diminuzione del tasso. In tal caso la rata potrebbe non essere costante o decrescente.

Nel caso di piano di ammortamento alla francese con tasso di interesse nominale annuo variabile, ogni variazione della misura del tasso d'interesse comporterà la rideterminazione della quota capitale delle singole rate rimanenti, sulla base delle nuove condizioni di tasso, del debito e della durata residui del mutuo.

(9) Il giorno di calendario di scadenza e pagamento della rata coincide con il numero del giorno di calendario in cui è avvenuta l'erogazione della somma oggetto del prestito, salvo indicazioni contrarie e/o specifiche, che, ove presenti, prevalgono su tale determinazione.

Se la scadenza della rata coincide con un giorno non lavorativo (per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno diverso dal sabato e dalla domenica in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività) l'addebito della rata viene effettuato nel primo giorno lavorativo precedente la scadenza.



ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01/09/2025	2,10%
01/07/2025	2,00%
01/06/2025	2,20%
01/05/2025	2,30%
01/04/2025	2,50%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n.108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

(Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi)

Costo della garanzia del Fondo L. 662/96

Il Cliente deve corrispondere al Fondo L. 662/96 una commissione "una tantum", del valore indicato nel Prospetto delle Principali Condizioni Economiche riportato sul presente Foglio Informativo quale costo della garanzia.

La commissione non è dovuta per le operazioni riferite a start-up innovative o incubatori certificati o PMI innovative per le Operazioni Nuova Sabatini e per le operazioni di microcredito.

La commissione non è altresì dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni sul capitale di rischio, dalle operazioni di sottoscrizione di mini bond e dagli investimenti in quasi-equity, riferite a:

- a) soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;
- b) imprese femminili;
- c) piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria;
- d) micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete;
- e) imprese sociali;
- f) imprese di autotrasporto.

Maggiori dettagli sono reperibili sul sito dell'ente gestore: http://www.fondidigaranzia.it/

Imposte

Per i finanziamenti a medio-lungo termine, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 29.09.1973 nr. 601 - come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. b) del D.L. n. 145 del 23.12.2013 – il Cliente deve optare per uno dei seguenti regimi impositivi (a suo carico):

- per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;
- per la non applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 601; in tal caso si rendono pertanto dovute, ove previsto, l'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

SERVIZI ACCESSORI

Polizza "Credit Life Aziende"

Limitatamente ai Clienti "NON CONSUMATORI", è prevista la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa facoltativa temporanea caso morte denominata "Credit Life Aziende", con oneri a carico del cliente, emessa dal Gruppo Zurich. La polizza prevede il pagamento del debito residuo ai beneficiari designati in caso di prematura scomparsa dell'assicurato. L'età dell'Assicurato, alla sottoscrizione del contratto, deve essere compresa tra i 18 e 70 anni ed alla scadenza del contratto non deve superare i 75 anni.

Per le caratteristiche specifiche della polizza ed i relativi costi si rinvia alle relative condizioni di assicurazione disponibili presso le filiali di Banca Valsabbina.



TEMPI DI EROGAZIONE (salvo il ritardo dovuto a cause non imputabili alla Banca)

Durata dell'istruttoria: massimo 90 giorni

Disponibilità dell'importo: massimo 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto e dal rilascio delle garanzie eventualmente richieste.

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il Cliente può rimborsare il prestito anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente in qualsiasi momento. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere alla Banca l'indennizzo indicato nel sopra riportato "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE".

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 5 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento successivo alla concessione del prestito e prima dell'erogazione dello stesso, mediante comunicazione scritta indirizzata alla Banca a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC. In tal caso il Cliente dovrà corrispondere l'indennizzo di abbandono pratica indicato nella tabella delle condizioni economiche.

La Banca ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante comunicazione a mezzo PEC, raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca, nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:

- a) mancato perfezionamento, entro 60 giorni dalla data di conclusione del Contratto, delle garanzie eventualmente richieste:
- b) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse.

La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica o se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.

La Banca ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nel caso di perdita dei requisiti necessari alla concessione delle garanzie richieste o se il Cliente si sia reso inadempiente all'obbligazione di utilizzo della somma ricevuta secondo le finalità indicate in contratto o si sia reso inadempiente all'obbligazione di rimborso anche per il mancato o parziale pagamento di una sola rata; in tal caso la risoluzione avrà effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente a mezzo PEC o raccomandata a.r., ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. Sede di Brescia Ufficio Reclami Via XXV Aprile, 8 25121 Brescia
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societario ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

- B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B2
- B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.
- B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.
- B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www. conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

- C1. Può rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito www.ivass.it, oppure chiedere alla Banca; restano esclusi dalla competenza dell'IVASS le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per i quali vige la competenza dell'ACF di cui al paragrafo precedente.
- C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.
- C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.
- C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.
- C5. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

<u>INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI</u> COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMAZIONI GENERALI

La presente informativa è finalizzata a fornire al Cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.



SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfando requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai "Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza" riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad Internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.



GLOSSARIO

<u>GLOSSARIO</u>	
Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva – regime di imposta agevolativo, previsto dagli artt. 15 e segg. del D.P.R. 601/73 (come da ultimo modificato dell'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013) in alternativa all'applicazione delle imposte ordinarie (imposta di registro, bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governativa) a seguito di specifica opzione esercitata per iscritto nell'atto di prestito (solo per prestiti con durata superiore a 18 mesi). L'addebito della corrispondente voce è effettuato al momento dell'erogazione.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie per la valutazione del merito creditizio e funzionali all'ottenimento della delibera positiva per la concessione del finanziamento.
Mediatore Creditizio	È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB).
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata crescente	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.



Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.